

con socio unico, con sede legale in Milano, via Dante n. 4, capitale sociale di Euro 676.781,00, interamente versato, avente numero di codice fiscale e di iscrizione presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 09328790150, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero: 1.287.717, duratura al 31 dicembre 2050, =====

qui rappresentata in forza di procura speciale con atto autenticato dal Notaio Anna Irma Farinaro di Milano, in data 5 febbraio 2020, Repertorio numero 3.096, Raccolta numero 2.346, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2^ il 5 febbraio 2020 al numero 9.730, serie 1T; =====

===== - XLVIII - =====
===== "A.DE MORI SPA" =====

con socio unico, con sede legale in Milano, via Dante n. 4, capitale sociale di Euro 2.112.485,00, interamente versato, avente numero di codice fiscale e di iscrizione presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 00152680203, partita I.V.A.: 10220860158, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero: 173.914, duratura al 31 dicembre 2050, =====

qui rappresentata in forza di procura speciale con atto autenticato dal Notaio Anna Irma Farinaro di Milano, in data 5 febbraio 2020, Repertorio numero 3.095, Raccolta numero 2.345, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2^ il 5 febbraio 2020 al numero 9.726, serie 1T; =====

===== (collettivamente i "Fornitori" e, ciascuno di essi
===== singolarmente, il "Fornitore")

===== SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE =====

===== DEFINIZIONI =====

I termini e le definizioni di cui appresso e comunque presenti nella Cessione si intende che abbiano lo stesso significato che viene loro attribuito nella Disciplina Pagamenti, come di seguito definita. =====

Disciplina Pagamenti, indica la disciplina di cui al D.C.A. U00308 del 3 luglio 2015, come da ultimo modificata ed integrata dal DCA - Decreto del Commissario ad Acta n.U00247 del 2 luglio 2019 - ex DCA U00032/2017 - nonché quella tempo per tempo vigente, relativa alle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda

Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, specificatamente applicabile ai rapporti contrattuali tra Fornitore e Debitore; =====

Allegati, indica gli allegati al presente contratto; ===

Anticipazione e Anticipazioni, indica l'anticipazione eventualmente concessa dal Factor su richiesta del Fornitore a fronte dei Crediti, come di seguito definiti, non ancora Certificati secondo le modalità ed i termini di cui all'Art. 1, punto 6 del presente contratto; =====

Atto di certificazione, ha il significato che viene attribuito a tale definizione nella Disciplina Pagamenti; ===

Certificazione, ha il significato che viene attribuito a tale definizione nella Disciplina Pagamenti; =====

Cessione, indica la cessione oggetto del presente contratto; =====

Contratto, indica il presente contratto; =====

Corrispettivo, indica il prezzo dei Crediti Certificati che il Factor è tenuto a pagare al Fornitore, nei casi previsti dal Contratto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4;

Crediti, indicano tutti i crediti pecuniari (comprensivi di IVA, salvi i casi in cui sia applicabile la Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti), secondo la definizione che di essi viene data nella Disciplina Pagamenti, sorti o che sorgeranno da contratti e/o rapporti di fornitura, stipulati o che saranno stipulati dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa, in generale, rappresentati da ogni somma che il Fornitore abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo connesso, per prestazioni effettivamente eseguite, relativi a tutte le fatture (o a note di credito o a note di debito) emesse dal Fornitore a carico del Debitore negli anni 2020 e 2021 per le quali sia stato effettuato l'inserimento nel Sistema Pagamenti, ad eccezione delle fatture escluse dalla Disciplina Pagamenti ai sensi della Disciplina Pagamenti medesima (fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario; derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario; da pagarsi con Fondo Economale; relative ad interessi legali e di mora e qualsiasi ulteriore costo e/o onere; relative a crediti prescritti); =====

Credito/i Certificato/i, indicano, fra i Crediti, quelli oggetto di Certificazione, oggetto di acquisto a titolo definitivo da parte del Factor nei casi previsti dal Contratto; =====

Data Consegna Fattura, ha il significato che viene attribuito a tale definizione nella Disciplina Pagamenti; ===

Data di Pagamento, ha il significato che viene attribuito a tale definizione nella Disciplina Pagamenti; ===

Debitore, vedasi Allegato "A"; =====
Factor, indica "UNICREDIT Factoring S.P.A."; =====
Fattura Bloccata, ha il significato che viene
attribuito a tale definizione nella Disciplina Pagamenti; ====
Fattura Respinta, ha il significato che viene
attribuito a tale definizione nella Disciplina Pagamenti; ====
Fornitore/i, hanno il significato indicato nella
costituzione delle parti; =====
Liquidazione, ha il significato che viene attribuito a
tale definizione nella Disciplina Pagamenti; =====
Parti/Parte, congiuntamente il Factor e i Fornitori;
singolarmente ciascuno di essi; =====
Linceo o Provider, indica la società Linceo s.r.l. che,
in forza di incarico conferito dal Factor, provvede
all'espletamento, in nome e per conto di tutte le imprese
associate AS.F.O. Sanità, di tutti gli adempimenti connessi
alla Cessione richiesti dalla Disciplina Pagamenti; =====
Sistema di Interscambio, indica il sistema informatico
di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro
delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
Sistema Pagamenti, indica il sistema informatico
finalizzato alla dematerializzazione del processo e al
monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende
Sanitarie, che consente, anche attraverso l'integrazione con
il Sistema di Interscambio, la gestione delle fasi e dei dati
oggetto della Disciplina Pagamenti; =====
R.D. 2440, indica il Regio Decreto 18 novembre 1923, n.
2440, come successivamente modificato e integrato. =====

===== P R E M E S S E =====

1) i Fornitori, associati alla "AS.F.O.", intendono
avvalersi della facoltà espressamente prevista dalla
Disciplina Pagamenti di cedere i Crediti al Factor; =====
2) per effetto della Cessione il Factor acquista la
piena ed esclusiva titolarità dei Crediti, salvi gli
eventuali effetti di cui all'art. 3.5, con assunzione dei
rischi di ritardato e/o mancato pagamento dei Crediti
Certificati, per l'insolvenza del Debitore, alle condizioni
di seguito indicate. =====

===== P A T T U I Z I O N I =====

===== ARTICOLO 1 - OGGETTO =====

1. Le Definizioni, le Premesse e gli Allegati fanno
parte integrante e sostanziale del Contratto unitamente alla
Disciplina Pagamenti, il cui testo deve intendersi

integralmente trascritto e riportato nel presente documento.

Le Parti si obbligano a dare esecuzione al Contratto nel rispetto di quanto imposto dalla Disciplina Pagamenti, coerentemente con quanto indicato nell'articolo relativo alla cessione dei Crediti. I Fornitori dichiarano di aver sottoscritto l'Adesione alla Disciplina Pagamenti, in data antecedente alla data odierna, come richiesto dalla Regione Lazio, impegnandosi a completare la procedura di adesione alla Disciplina Pagamenti anche all'interno del Sistema Pagamenti, così come previsto dalla Nota della Regione Lazio del 15.01.2018, n. U0021674. =====

I Fornitori si impegnano ad accettare e sottoscrivere le eventuali modifiche alla Disciplina Pagamenti che dovessero sopravvenire, anche a seguito del passaggio al sistema pagamenti disciplinato dal Ministero delle Finanze, denominato SIOPE. =====

Il Factor dichiara espressamente di accettare e si impegna a rispettare tutti i termini della Disciplina Pagamenti, anche come eventualmente modificata ai sensi del paragrafo precedente, che dovranno intendersi vincolanti per lo stesso ovvero per eventuali altri cessionari nell'eventualità di successive cessioni dei Crediti a terzi.

2. Il Fornitore cede al Factor, che li acquisisce in Cessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260 e ss. del codice civile e degli articoli 69 e 70 del R.D. 2440/1923 - nonché ai sensi della Legge 52/1991 - tutti i Crediti, esistenti e futuri, nessuno escluso salvo espressa deroga scritta del Factor, vantati e che saranno vantati dal Fornitore nei confronti del Debitore, con i relativi interessi ed accessori che esso vanta e/o vanterà nei confronti del Debitore in virtù di quanto previsto nella Disciplina Pagamenti ed in particolare con gli interessi sui Crediti Certificati. =====

3. Alle condizioni previste dal Contratto, il Factor assume, per i Crediti Certificati, il rischio di pro soluto, ovvero sia rilascia per i Crediti Certificati la garanzia circa la solvenza del Debitore. =====

4. Il Factor sarà quindi obbligato, nei termini e alle condizioni di seguito indicati, a pagare al Fornitore il Corrispettivo dei Crediti Certificati, a fronte del loro acquisto a titolo definitivo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4. =====

5. Formeranno quindi oggetto di acquisto a titolo definitivo da parte del Factor, nei termini e alle condizioni previste dal Contratto, tutti i Crediti presenti e futuri che risulteranno Certificati relativi a fatture emesse dai Fornitori a far data dal 1° (primo) gennaio 2020 (duemilaventi) fino al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno). =====

6. Relativamente ai Crediti immessi nel Sistema

Pagamenti e non ancora Certificati, su richiesta scritta del Fornitore, il Factor potrà, a suo insindacabile giudizio, anticiparne pro solvendo in tutto o in parte al medesimo l'importo, alle condizioni di seguito indicate: =====

a) percentuale di anticipazione massima del 90% dell'importo facciale del Credito fino a coprire il fabbisogno di massimo tre mesi di fatturato; =====

b) tasso applicabile all'eventuale anticipazione Euribor 3 M con floor pari a zero (0) + spread 2,00% su base annua. Tali interessi saranno contabilizzati - con periodicità trimestrale - separatamente rispetto alla sorte capitale, in appositi conti competenza infruttiferi e riscossi previa emissione di apposite fatture; =====

c) commissione 0,065% flat, calcolata sull'importo facciale del caricato pro solvendo; =====

d) spese istruttoria/rinnovo della pratica Euro 100,00 (cento e zero centesimi); =====

e) spese tenuta conto Euro 10,00 (dieci e zero centesimi) mese. =====

In particolare, il Factor, a fronte di una richiesta avanzata dal Fornitore secondo format fornito dallo stesso Factor, entro 30 gg lavorativi dalla ricezione della documentazione necessaria per la valutazione della richiesta di Anticipazione, effettuerà la relativa istruttoria comunicandone l'esito al Fornitore. Per le pratiche per la cui approvazione sia richiesta la deliberazione di organi superiori del Factor (Consiglio di Amministrazione) e/o organi della Capogruppo UniCredit S.p.A. il Factor si impegna a far sì che tali organi vengano aditi per le relative delibere alla prima data utile. =====

All'atto della Certificazione l'eventuale Anticipazione accordata dovrà essere rimborsata dal Fornitore. =====

7. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che gli effetti economici e giuridici della Cessione decorrono dalla data di sottoscrizione del Contratto. =====

Resta comunque inteso che la Cessione è risolutivamente condizionata alla certificazione dei Crediti entro il termine di 180 giorni dalla Data Consegna Fattura con la conseguenza che i Crediti successivamente non certificati, salvo quanto previsto per i Crediti anticipati prima della Certificazione, saranno da considerare come mai ceduti al Factor e, quindi, come mai verificatisi gli effetti traslativi, economici e giuridici della Cessione, fatta salva la necessità di segnalare al Debitore, a cura del Factor e a spese del Fornitore, i medesimi Crediti in linea con quanto previsto dalla Disciplina Pagamenti. =====

8. In ordine ai Crediti per i quali è stata accordata l'Anticipazione, qualora la Certificazione non venga rilasciata entro il termine di 120 gg dalla Data Consegna Fattura, ovvero in presenza di Crediti Certificati solo

parzialmente, Fatture Bloccate o Respinte o comunque nel caso in cui emergano ostacoli alla Certificazione dei Crediti, il Fornitore sarà tenuto, a semplice richiesta scritta del Factor, al rimborso di quanto anticipato relativamente ai Crediti non Certificati mediante pagamento di un importo corrispondente alla somma anticipata dal Factor il Fornitore autorizza fin d'ora il Factor a destinare al rimborso anzidetto, in tutto o in parte, l'importo di altri Crediti Certificati, da riconoscere eventualmente al Fornitore medesimo. Successivamente al rimborso la Cessione si intenderà senz'altro risolta limitatamente ai Crediti non certificati di cui sopra, da segnalarsi al Debitore secondo quanto previsto al precedente comma 7. =====

9. Il Fornitore effettuerà l'inserimento dei Crediti nel Sistema Pagamenti ovvero nel Sistema di Interscambio nel rispetto della Disciplina Pagamenti avvalendosi di Linceo previa verifica della sua affidabilità. I costi del servizio reso da Linceo sono a carico del Factor. =====

===== **ARTICOLO 2 - FORMA E MODALITÀ DELLA CESSIONE** =====

1. La Cessione viene perfezionata mediante la presente scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, ai fini dell'osservanza degli articoli 69 e 70 del R.D. 2440. =====

2. La comunicazione della Cessione al Debitore verrà effettuata, a cura e spese del Factor, mediante notifica a mezzo ufficiale giudiziario conformemente a quanto previsto dalla Disciplina Pagamenti. =====

3. Nel rispetto delle previsioni della Disciplina Pagamenti, il Fornitore, mediante Linceo, dovrà (i) inserire nel Sistema Pagamenti la Cessione in formato digitale nonché, di volta in volta, inserire le fatture di cui ai Crediti direttamente nel Sistema di Interscambio ovvero nel Sistema Pagamenti e sarà suo obbligo, all'atto dell'inserimento, indicare il Factor quale cessionario dei Crediti. =====

Il caricamento dei Crediti, da parte di Linceo, sul portale del Factor avverrà ogni 10 giorni. =====

Il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Disciplina Pagamenti in relazione alla cessione dei Crediti costituisce grave inadempimento contrattuale del Fornitore. =

=== **ARTICOLO 3 - GARANZIE E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE** ==

1. Ciascun Fornitore garantisce e dà incarico al Presidente di Asfo Sanità di dichiarare in suo nome e conto: =

a) che i Crediti sono certi e liquidi e che, a seguito della loro Certificazione saranno anche esigibili; =====

b) di essere l'unico legittimo e pieno titolare dei Crediti/Crediti Certificati di sua spettanza, i quali sono validamente ed efficacemente trasferibili e liberi da qualsiasi vincolo, garanzia reale, onere, gravame, pignoramento, sequestro o altro diritto di terzi, non soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire e condizionare

la disponibilità né estinti per effetto di qualsivoglia prescrizione e/o decadenza o per qualsiasi altro motivo; =====

c) che, per quanto di sua conoscenza, (i) è assente qualunque circostanza che possa rendere non valida e non efficace in tutto o in parte nei confronti del Debitore la Cessione e (ii) il pagamento degli importi relativi ai Crediti/Crediti Certificati, non è condizionato ad alcuna forma di accettazione della/e fornitura/e o di collaudo, verifica di qualsiasi natura o specie che il Debitore debba o possa compiere rispetto alla/e fornitura/e eseguita/e dal relativo Fornitore ai sensi del/i rapporto/i sottostante/i, fatti salvi gli effetti della Certificazione; =====

d) che, sempre nei limiti di quanto consentito dalla legge e nel rispetto dell'ordinario principio di diligenza, ha adempiuto ed adempierà regolarmente e tempestivamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla Disciplina Pagamenti e dal Contratto, nessuno escluso; =====

e) che all'atto della Cessione, il Debitore non ha crediti di qualsiasi natura che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei Crediti /Crediti Certificati ceduti; =====

f) di aver correttamente e tempestivamente adempiuto a tutti gli obblighi, nessuno escluso, di cui alla Disciplina Pagamenti con particolare riferimento a quanto previsto in materia di trasmissione delle Fatture e procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti nonché di cessione dei Crediti medesimi; =====

g) che per quanto di sua conoscenza, l'importo dei Crediti/Crediti Certificati ceduti è incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente e correttamente forniti o di servizi effettivamente e correttamente resi e che non sussistono ragioni di contestazione delle forniture effettuate e dei servizi resi; =====

h) che il Fornitore è solvibile e non esistono fatti o circostanze che possano renderlo insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali procedure concorsuali, né ha assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l'estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Disciplina Pagamenti. ===

2. Il Fornitore, entro il termine massimo di quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione di apposita richiesta scritta da parte del Factor, inoltrata anche via fax o via email, sarà obbligato a consegnare al medesimo, copia delle fatture e/o dei documenti probatori dei Crediti/Crediti Certificati, nonché l'ulteriore

documentazione motivatamente indicata come necessaria dal Factor (ad es. bilancio aggiornato, DURC etc). La mancata trasmissione dei documenti richiesti dal Factor dà diritto al medesimo di recedere con effetto immediato dal Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.3, decorsi sette giorni dalla ricezione di formale diffida inoltrata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. =====

3. Il Fornitore si impegna ad astenersi da qualsiasi iniziativa volta all'incasso dei Crediti/Crediti Certificati. Al verificarsi di pagamenti del Debitore effettuati al Fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme ricevute indicando nel bonifico l'imputazione specificata dal Debitore. =====

4. Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il Factor ha accettato di rendersi cessionario dei Crediti/Crediti Certificati a condizione essenziale della veridicità delle circostanze sopra attestate. Pertanto, in caso di violazione di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie od impegni di cui ai precedenti punti del presente articolo 3), il Fornitore, nel caso in cui abbia già ricevuto il pagamento del Credito Certificato da parte del Factor, avrà l'obbligo di riacquistare il Credito Certificato ceduto mediante il pagamento di un Corrispettivo di Riacquisto pari al Corrispettivo ricevuto dal Factor per detto Credito maggiorato degli interessi calcolati al tasso Euribor 3 M con floor pari a zero (0) + spread 2,00% su base annua, a partire dal giorno di pagamento del Corrispettivo fino al giorno dell'effettivo riacquisto e ciò anche a titolo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Factor e, nel caso in cui abbia ricevuto un'Anticipazione, avrà l'obbligo di rimborsare la medesima corrispondendo inoltre al Factor una commissione di plus Factoring dello 0,25% fino alla data dell'effettivo rimborso. Fermo il diritto del Factor di non procedere al pagamento del Corrispettivo, ove non ancora effettuato, o all'erogazione dell'Anticipazione - in particolare qualora sussistano circostanze attestanti l'insolubilità del Fornitore - e di recedere dal Contratto con effetto immediato ai sensi del successivo art. 9. =====

5. Nel caso in cui la Certificazione venga per qualsiasi motivo revocata, annullata o dichiarata invalida e/o inefficace, ovvero nel caso in cui il Debitore richieda la restituzione di importi corrisposti per errore, il Fornitore, a richiesta scritta del Factor, sarà obbligato a rimborsare immediatamente al medesimo quanto ricevuto dal Factor sulla base della stessa Certificazione, o a seguito dell'errore di cui sopra, con facoltà del Factor di rivalersi in via di compensazione sull'importo di altri Crediti Certificati di pertinenza del Fornitore con conseguente retrocessione del relativo Credito secondo le modalità previste dalla Disciplina Pagamenti. =====

===== ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE =====

1. Il Factor è obbligato a versare al Fornitore, quale Corrispettivo della Cessione dei Crediti Certificati, una somma pari al loro valore facciale, detratti gli importi relativi alle seguenti voci: =====

a) quota interessi calcolata sull'importo dei Crediti Certificati a un tasso pari all'Euribor 3 M con floor pari a zero (0) + spread 1,95% su base annua, da computarsi per il periodo intercorrente fra la data di erogazione del Corrispettivo di acquisto dei Crediti Certificati e la data ottenuta aggiungendo 10 giorni di stress time alla Data di Pagamento; =====

b) commissione dello 0,165% percepita "flat" sull'importo facciale del Credito Certificato; =====

c) l'importo dell'eventuale Anticipazione da rimborsarsi ai sensi del precedente art. 1, punto 6. =====

Il Corrispettivo per i Crediti Certificati sarà corrisposto di volta in volta dal Factor al Fornitore - che avrà utilizzato per le attività di certificazione Fatture il Provider Linceo, con modalità giornaliera - entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di comunicazione da parte di Linceo al Factor della avvenuta generazione nel Sistema Pagamenti dell'Atto di Certificazione, con valuta rispettivamente di 1 (uno) giorno lavorativo per bonifici effettuati verso banche del gruppo UniCredit e 2 (due) giorni lavorativi per bonifici effettuati su altre banche. =====

2. Il Corrispettivo sarà pagato mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore come conto dedicato secondo quanto previsto dalla Disciplina Pagamenti.

3. In caso di crediti certificati eccezionalmente dopo lo scadere dei termini previsti e comunque dopo la Data di Pagamento, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 1 comma 7, il Factor avrà comunque facoltà di procedere al loro acquisto alle condizioni riportate al precedente comma 1 ed applicazione degli interessi dovuti dalla data di erogazione fino alla fine del mese solare in cui cada il trentesimo giorno successivo alla Certificazione. =====

===== ARTICOLO 5 - COMUNICAZIONE DEI DATI =====

1. Ciascun Fornitore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di essere informato che i dati comunicati al Factor, ivi compresi quelli relativi al Debitore, vengono dal Factor registrati e utilizzati, unitamente agli altri dati ed informazioni acquisiti, esclusivamente al fine degli adempimenti di legge e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto, sempre e comunque nel rispetto della normativa vigente. =====

2. I dati e le informazioni di cui sopra possono essere oggetto di comunicazioni ad autorità di vigilanza, se obbligatorie ai sensi della vigente normativa o se da queste richiesto, nonché ai terzi di cui eventualmente il Factor si

avvalga nello svolgimento della propria attività ed ai soli fini dell'esecuzione del Contratto, sempre nel rispetto della vigente normativa. =====

===== **ARTICOLO 6 - COMUNICAZIONI** =====

1. Tutte le partite di dare e avere che sorgono in dipendenza del Contratto vengono annotate dal Factor in appositi conti. Il Factor invia a ciascun Fornitore, presso la sua residenza/sede sociale, i documenti contabili relativi al pagamento del Corrispettivo di cui all'articolo 4, avendo cura di indicarne la causale. In mancanza di contestazioni specifiche da parte del Fornitore a mezzo lettera raccomandata a/r, tali comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento. =====

2. Le scritture contabili del Factor, le cui risultanze contabili non siano contestate nei termini di cui sopra, fanno piena prova nei confronti del Fornitore. =====

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, qualsiasi altra comunicazione in forza del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o corriere espresso ai seguenti indirizzi: =====

(A) Se al Factor: =====

"UNICREDIT Factoring S.P.A." =====

Sede Legale =====

via Livio Cambi n. 5 =====

20151 Milano =====

(B) Se al Fornitore associato ad AS.F.O.: =====

direttamente al Fornitore presso la sua residenza/sede sociale ovvero ad altro indirizzo che ciascuna delle Parti potrà di volta in volta comunicare all'altra Parte, secondo le modalità di cui sopra. =====

La comunicazione di recesso di cui all'art. 9.2 potrà essere effettuata dal Factor, per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso, ad ASFO presso la sua sede, quale domiciliatario dei Fornitori, ai sensi dell'art. 47 del codice civile. =====

4. Le comunicazioni si intenderanno efficacemente e validamente eseguite, se inviate o consegnate agli indirizzi di cui al precedente articolo 6.3, rispettivamente alla data: del timbro postale apposto sulla ricevuta di ritorno della raccomandata, della ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c., di ricezione del corriere così come comprovata dalla ricevuta del corriere. =====

===== **ARTICOLO 7 - SPESE - REGISTRAZIONE - LEGGE APPLICABILE E FORO**

===== **CONVENZIONALE** =====

1. Tutti i costi e le spese, anche notarili, nonché eventuali imposte e tasse connessi, conseguenti o relativi alle Cessioni di cui al Contratto, ivi compresi quelli relativi alle notifiche di cui all'articolo 2, saranno ad

esclusivo carico del Factor. =====

2. I costi e tutte le spese per incarichi di assistenza e/o consulenza conferiti dal Fornitore, sono ad esclusivo carico del Fornitore. =====

3. Qualunque controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto è regolata dalla legge italiana e sottoposta alla giurisdizione italiana ed il Foro competente è esclusivamente quello di Roma. =====

===== **ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI VARIE** =====

1. E' espressamente esclusa, per quanto occorrer possa, qualsiasi forma di solidarietà passiva ed attiva tra i Fornitori nei confronti del Factor. =====

2. Fatta salva qualsiasi espressa disposizione contraria del Contratto, qualora una o più disposizioni dello stesso fossero o divenissero nulle, annullabili, inefficaci o, comunque, illegittime o invalide sotto qualsivoglia aspetto, tale nullità, annullabilità, o inefficacia, ovvero illegittimità o invalidità non renderà, nella più ampia misura consentita da qualsiasi legge applicabile, nulle, annullabili, inefficaci o, comunque, illegittime o invalide le rimanenti disposizioni del Contratto. Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita dalla legge applicabile, le disposizioni ritenute nulle, annullabili, inefficaci o, comunque, illegittime o invalide saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.

3. Fatta salva qualsiasi espressa disposizione contraria del Contratto, la nullità, annullabilità, inefficacia o, comunque, illegittimità o invalidità degli accordi raggiunti dal Factor con uno più Fornitori nell'ambito del Contratto ovvero il recesso effettuato dal Factor e/o lo scioglimento anche parziale del Contratto con riguardo a uno o più Crediti e/o Crediti Certificati o con riguardo a uno o più dei Fornitori non avrà effetto sulla legittimità, validità, efficacia e vincolatività degli accordi raggiunti con riguardo agli altri Crediti/Crediti Certificati, ovvero con gli altri Fornitori nell'ambito del Contratto. =====

4. Il presente Contratto potrà essere modificato solo per iscritto e con il consenso di tutte le Parti. =====

5. Il mancato, ritardato o parziale esercizio, da parte di una o più parti dei rispettivi diritti nascenti dal Contratto non dovrà essere considerato come rinuncia a detti diritti (salvo l'ipotesi di prescrizione). Eventuali concessioni di deroghe o rinunce a far valere diritti dovranno essere considerate come eccezionalmente concesse, salvo che sia stato altrimenti specificato per iscritto. =====

6. Le Parti espressamente convengono che il Contratto venga conservato in originale tra gli atti a raccolta del Notaio che ne autentica le sottoscrizioni. =====

7. A richiesta del Factor o di ASFO, le condizioni economiche del Contratto potranno essere sottoposte a verifica trimestrale congiunta in relazione all'andamento dei mercati finanziari e modificate in base alle intese raggiunte, salvi gli effetti di cui al successivo art. 9 in caso di mancato accordo. =====

8. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Fornitore e il Factor relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto, il Fornitore può presentare un reclamo scritto all'apposito ufficio presso la Direzione Legale del Factor al seguente indirizzo: via Livio Cambi 5 20151 Milano o via fax al n. n. + 39 02 89457023 o per posta elettronica certificata all'indirizzo reclami.ucf@pec.unicredit.eu. =====

Il Factor deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Fornitore non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Fornitore di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Fornitore e il Factor devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui sia stato esperito il procedimento presso l'ABF di cui sopra. =====

9. Il Factor si attiverà per riscuotere gli interessi eventualmente dovuti dal Debitore ai sensi della Disciplina Pagamenti solo in caso di espressa richiesta scritta da parte del Fornitore. =====

===== **ARTICOLO 9 - DURATA - RECESSO** =====

1. Il Contratto ha validità fino al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno). =====

2. E' consentito il recesso totale anticipato dal Contratto da parte del Factor e da parte di Asfo in rappresentanza di tutti i Fornitori, dando un preavviso all'altra Parte di almeno 120 giorni, secondo le modalità di

cui al precedente art. 6.3. =====

3. E' consentito inoltre al Factor e a ciascun Fornitore di recedere anticipatamente dal Contratto, limitatamente al rapporto fra essi intercorrente, dando un preavviso all'altra Parte di almeno 60 giorni o con effetto immediato nei casi di cui ai precedenti artt. 3.2 e 3.4, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.3. =====

4. In caso di recesso come sopra formalizzato devono essere rimborsate immediatamente al Factor le Anticipazioni eventualmente effettuate. =====

5. Rimane ferma l'applicabilità del Contratto alle Fatture immesse nel Sistema Pagamenti/Sistema di Interscambio precedentemente alla data di efficacia del recesso. =====

ARTICOLO 10 - DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - LEGGE N.

136/2010 =====

1. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni" di cui al D.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e, nell'ambito delle attività previste nel Contratto, si impegnano ad operare in assoluta conformità ai principi di trasparenza, lealtà, probità e correttezza al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato. =====

2. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, all'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione. In particolare ciascun Fornitore si impegna a rispettare gli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dalla Disciplina Pagamenti, a segnalare, per tutte le Fatture emesse, i codici CIG (codice identificativo di gara) e (ove previsto) CUP (codice unico di progetto) e a comunicare a latere al Factor il proprio conto corrente dedicato comunicato alla stazione appaltante su cui il Factor dovrà effettuare il pagamento del Corrispettivo della Cessione e delle eventuali Anticipazioni. Il Factor precisa che il seguente conto nr. 5079815 presso UniCredit S.p.A. CIB Operational Branch Rome IBAN: IT 80 Z 02008 05351 000005079815 - sul quale il Debitore dovrà effettuare i pagamenti dei Crediti in dipendenza della presente Cessione - è un conto dedicato ancorché in via non esclusiva. Il Factor comunicherà separatamente al Debitore i nominativi dei soggetti delegati ad operare su tale conto dedicato. =====

ARTICOLO 11 - NEGOZIAZIONE =====

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del Contratto e segnatamente quelle di cui agli Artt. 1 - Oggetto, 3 - Garanzie e obblighi a carico del Fornitore, 4 - Corrispettivo della Cessione, 7 - Foro

convenzionale e 9 - Durata del Contratto, Recesso anticipato, sono il frutto di adeguata discussione e trattativa tra le Parti per cui non necessitano di ulteriore doppia approvazione e ciò in deroga all'Art. 1341 C.C. =====

Roma, 21 febbraio 2020. =====

Firmato: Riem Massimo =====

=====Andrea Persico =====

=====Carmine Parrella =====

Repertorio numero 20.089=====Raccolta numero 9.880

===== Autenticazione di firme =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il ventuno febbraio duemilaventi. =====

In Roma, nel mio studio in via Emanuele Gianturco n. 1. =====

Io sottoscritto dottor Alfonso Colucci, Notaio in Roma,

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,

Velletri e Civitavecchia, =====

===== attesto =====

che, previa lettura da me Notaio datane alle parti, i signori:

- **PERSICO Andrea**, nato a Roma il 22 febbraio 1972, e =====

- **PARRELLA Carmine**, nato a Roma il 4 aprile 1958, entrambi

domiciliati in Milano, via Livio Cambi n. 5, =====

non in proprio ma in nome e per conto della Società =====

- "**UNICREDIT FACTORING S.P.A.**", con socio unico, con sede

legale in Milano, via Livio Cambi n. 5, capitale sociale di

Euro 414.348.000,00, interamente versato, avente numero di

codice fiscale e di iscrizione presso la C.C.I.A.A. di

Milano-Monza-Brianza-Lodi: 01462680156, partita I.V.A.

01462680156 iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo

presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero

840.973, Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi bancari

cod. 2008.1, duratura al 31 dicembre 2100, =====

nella loro qualità di rispettivamente Quadro Direttivo di IV

livello e Quadro Direttivo di III livello, giusta procura ai

rogiti del Notar Angelo Busani di Milano del 17 aprile 2012,

Repertorio numero 20.408, Raccolta numero 10.416, registrata

presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1^ il 24 aprile 2012

al n. 14.930 serie 1T, la cui copia certificata conforme

all'originale, costituisce l'allegato distinto con la lettera

"A" all'atto ai miei rogiti del 15 maggio 2012, Repertorio

numero 16.733, Raccolta numero 7.161, registrato presso

l'Agenzia delle Entrate di Roma 3^ il 15 maggio 2012 al

numero 14.217, serie 1T; =====

- **RIEM Massimo**, nato a Roma il 19 luglio 1959, domiciliato in

Roma (RM), via Marco e Marcelliano n. 45, =====

nella propria qualità di rappresentante legale, quale

Presidente, dell'Associazione =====

AS.F.O. - FORNITORI OSPEDALIERI DI BENI E SERVIZI -

Confcommercio Roma" affiliata Confcommercio - Imprese per

l'Italia Provincia di Roma Capitale, con sede legale in Roma,

via Marco e Marcelliano n. 45, avente numero di codice

"Azienda ASL Roma 1" con sede in Roma, via Borgo Santo Spirito n. 3 - 00193 Roma
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 13664791004);

"Azienda ASL Roma 2" con sede in Roma, via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 13665151000);

"Azienda ASL Roma 3" con sede in Roma, via di Casal Bernocchi s.n.c., 00125 – Roma
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04733491007);

"Azienda ASL RM 4" con sede in Civitavecchia (RM), via Terme di Traiano n. 39/A,
00053 - Civitavecchia (RM)
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04743741003);

"Azienda ASL Roma 5" con sede in Tivoli (RM), via Acquaregna nn. 1/15 - 00019
Tivoli (RM)
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04733471009);

"Azienda ASL Roma 6" con sede in Albano Laziale (RM), Borgo Garibaldi n. 12 -
00041 Albano Laziale (RM)
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04737811002);

"Azienda ASL Frosinone", con sede in Frosinone, via Armando Fabi s.n.c. - 03100
Frosinone
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 01886690609);

"Azienda ASL Latina", con sede in Latina, viale Pierluigi Nervi s.n.c, Centro
Commerciale Latina Fiori - 04100 Latina
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 01684950593);

"Azienda ASL di Rieti", con sede in Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00821180577);

"Azienda ASL Viterbo", con sede in Viterbo, via Enrico Fermi n. 15 - 01100 Viterbo
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 01455570562);

"Azienda Policlinico Umberto I", con sede in Roma, viale del Policlinico n. 155 -
00161 Roma
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 05865511009);

"Azienda Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata", con sede in Roma, via dell'Amba Aradam n. 9, 00184 – Roma
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04735061006)

"Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini", con sede in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 04733051009);

"I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri", con sede in Roma, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma
(Partita I.V.A. 01033011006 e Codice Fiscale: 02153140583);

"ARES 118", con sede in Roma, via Portuense n. 240 - 00149 Roma
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 08173691000);

"INMI L. SPALLANZANI", con sede in Roma, via Portuense n. 292 - 00149 Roma
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 05080991002);

"Azienda Ospedaliera Sant'Andrea", con sede in Roma, via di Grottarossa nn. 1.035/1.039 - 00189 Roma
(Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 06019571006);

"Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata", con sede in Roma, viale Oxford n. 81 - 00133 Roma
(Partita I.V.A. 10110821005 e Codice Fiscale: 97503840585);

;